



*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling  
Corso di Porta Vittoria 27  
20122 Milano*

**Osservazioni al Documento per la consultazione 49/2023/R/gas  
“Criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il  
sesto periodo di regolazione (6PR GNL) – Orientamenti”**

In generale, crediamo che la regolazione tariffaria relativa al servizio di rigassificazione si debba evolvere secondo **logiche di efficientamento dei costi associati al servizio**, che guideranno del resto le logiche ROSS rimandate al prossimo periodo di regolazione decorrente dal 2028.

Pur condividendo i principi che guideranno l’Autorità nella definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PR GNL in sostanziale continuità con il periodo di regolazione corrente, riteniamo infatti che andrebbe **incentivato l’abbattimento del costo di rigassificazione in una prospettiva di medio-lungo termine** al fine di consentire la prenotazione della capacità aumentando la competitività delle aste.

Occorre dunque prestare attenzione affinché **tutte le componenti che determinano il livello di costo del servizio (ricavi riconosciuti)** - WACC, costi operativi e relativi criteri di efficientamento, aggiornamento dei Capex, sharing delle maggiori efficienze, etc. - **e, conseguentemente, della tariffa di rigassificazione**, che è un riferimento per la definizione dei corrispettivi con cui viene conferita agli utenti la capacità, **vengano fissati a livelli tali da rendere le condizioni economiche del servizio le più competitive possibile**, dal momento che le infrastrutture nazionali del GNL competono in un contesto più ampio del mercato nazionale.

In riferimento a quanto proposto con il Documento per la consultazione in oggetto in merito all’applicazione del **fattore di copertura dei ricavi** previsto dalla regolazione tariffaria, il Comitato rileva che la proposta dell’Autorità di ricomprendere anche i casi in cui i ricavi effettivi siano pari o superiori ai ricavi di riferimento riconosciuti - introducendo uno sharing dei ricavi a favore del sistema pari alla quota percentuale di ricavo soggetta a garanzia (pari al massimo al 64%), tramite un corrispondente versamento alla Cassa - sembrerebbe, in termini generali, più che condivisibile.

Ad avviso però del Comitato **la percentuale di sharing andrebbe modulata in funzione:**

Segreteria Comitato di Consultazione per l'attività di Rigassificazione  
c/o AIGET - Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader  
Piazza Giulio Cesare 5 - 20145 Milano  
tel. +39 02 36593080  
[ccrigassificazione@gmail.com](mailto:crigassificazione@gmail.com)

- **del livello complessivo di copertura dei ricavi di cui gode il singolo Terminale, non solo con riferimento alle disposizioni regolatorie, ma anche considerando eventuali ulteriori interventi regolatori e atti normativi che dovessero riconoscere livelli di copertura, di fatto, superiori al 64% dei ricavi riconosciuti.** Si pensi a titolo esemplificativo, al fondo di 30 M€/anno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043 e alle disposizioni di cui al punto 2 lettera a) della Delibera 28/2023/R/gas, che istituiscono contributi integrativi rispetto al fattore di copertura riconosciuto ai sensi dell'Articolo 17 dell'RTRG e riconosciuto per le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto. In linea di principio, **al crescere della copertura complessiva dei ricavi riconosciuti dovrà corrispondere un incremento della quota da restituire al sistema dell'eventuale eccedenza di ricavi conseguiti rispetto a quelli riconosciuti dall'ARERA, fino al livello di copertura effettivamente garantito (soglia di riconoscimento alle imprese).** A titolo esemplificativo, il meccanismo di restituzione dei ricavi dovrebbe prevedere la restituzione integrale delle eccedenze al sistema da parte dei Terminali che godono di copertura pari al 100% dei ricavi, come nel caso dei nuovi Terminali galleggianti per le motivazioni sopra richiamate; in caso di copertura parziale (ad es. 64%), invece, le eccedenze da restituire al sistema verrebbero calcolate fatta salva una quota di premialità trattenuta dall'impresa di rigassificazione che non superi, in valore assoluto, la quota dei ricavi non soggetti a copertura (ad es.: il 36 % dei ricavi riconosciuti);
- **in alternativa, della dimensione dell'eccedenza dei ricavi conseguiti dal Terminale rispetto a quelli riconosciuti dall'ARERA.** All'aumentare delle eccedenze potrebbe essere prevista, verosimilmente con **aliquote a scaglioni**, una riduzione della quota trattenuta dal Terminale.

Il Comitato ritiene, inoltre, condivisibile l'orientamento dell'Autorità di prevedere, per l'approvvigionamento del gas di riempimento e di raffreddamento, che i Terminali si avvalgano di una gara pubblica di acquisto a tal fine. **Se invece fosse mantenuta una modalità di riconoscimento del gas di riempimento o di raffreddamento più simile a quella attualmente in vigore si riterrebbe preferibile utilizzare come riferimento di prezzo le quotazioni del PSV Day-Ahead** (pubblicato da ICIS-Heren), piuttosto che i valori del SAP.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.